

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER RADIOTERAPIA
INTRAOPERATORIA (IORT)
SUBENTRO DI SORDINA S.P.A.**

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

Sordina S.p.A., sede legale in Vicenza, Contrà Porti n. 16, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. VI-298368, P. IVA 03386200285, domiciliata ai fini del presente atto in Vicenza, Contrà Porti n. 16 (di seguito denominata, per brevità, anche “Fornitore” o “Sordina S.p.A.”), in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante Dott. Giuseppe Zanetti;

PREMESSO

- a) che in data 20 dicembre 2007 è stata stipulata fra l’Agenzia Intercent-ER e il R.T.I. costituito da Giò-Marco S.p.A. (mandataria) e Sordina S.p.A. (mandante) la Convenzione rep. n. 211, avente ad oggetto il collaudo e la conseguente attivazione di quattro apparecchiature per radioterapia intraoperatoria da installare presso le seguenti aziende sanitarie: Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Azienda Ospedaliera-Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia e Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini;
- b) che in data 27 febbraio 2007 Giò-Marco S.p.A. ha ceduto a R.A.LIN s.r.l. il brevetto, il marchio e tutti gli altri beni immateriali sul prodotto denominato “LIAC”, oggetto della fornitura di cui alla Convenzione citata al punto precedente;
- c) che, tuttavia, Giò-Marco S.p.A. ha ottenuto da R.A.LIN. il diritto di continuare la produzione del LIAC fino al 31 marzo 2008;
- d) che in data 28 febbraio 2008 R.A.LIN. ha concesso in licenza esclusiva a Sordina il brevetto, il marchio, il *know-how* e tutti gli altri diritti immateriali sul LIAC;
- e) che Sordina S.p.A. ha assunto alle proprie dipendenze tutto il personale di Giò-Marco S.p.A. altamente qualificato e specializzato con riferimento al prodotto “LIAC”;
- f) che attualmente Sordina S.p.A. è l’unico produttore dell’apparecchiatura “LIAC” e dei relativi accessori, oggetto della Convenzione già stipulata tra l’Agenzia Intercent-ER e il R.T.I. composto da Giò-Marco S.p.A. e Sordina S.p.A.;
- g) che la Convenzione richiamata al primo punto è ancora in corso di validità;
- h) che le Aziende Sanitarie hanno stipulato, mediante Ordinativi di Fornitura, dei contratti ancora in fase di esecuzione;
- i) che persiste la necessità, da parte delle Aziende Sanitarie, di approvvigionarsi dei prodotti di cui alla Convenzione in parola;
- j) che Sordina S.p.A., già mandante nel R.T.I. aggiudicatario della Convenzione stipulata il 20 dicembre 2007, ha manifestato espressamente la volontà di subentrare a Giò-Marco S.p.A. nella fornitura dei beni oggetto della Convenzione medesima e quindi ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle stesse modalità, termini e condizioni ivi indicati;
- k) che il Fornitore ha presentato la documentazione necessaria ai fini della stipula del presente atto;
- l) che il Fornitore ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti necessari per eseguire le obbligazioni derivanti dal presente atto;

- m) che l'esperimento della verifica dei requisiti dichiarati dal Fornitore ai sensi del punto precedente ha avuto esito positivo;
- n) che il Fornitore ha prodotto la cauzione definitiva per l'esecuzione della Convenzione;
- o) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini del subentro nella Convenzione sopra citata;

Ciò premesso, le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse.

1. Le premesse di cui sopra nonché gli Atti e i documenti da esse richiamati sono fonte di obbligazione oggetto della presente Scrittura Privata.

Articolo 2

Subentro di Sordina S.p.A. nella Convenzione per la fornitura di apparecchiature per radioterapia intraoperatoria (IORT)

1. La ditta Sordina S.p.A. subentra al R.T.I. costituito dalle ditte Giò-Marco S.p.A. e Sordina S.p.A. nella Convenzione per la fornitura di apparecchiature per radioterapia intraoperatoria (IORT) Rep. n. 211/2007, in seguito denominata anche, per brevità, "Convenzione originaria".
2. La ditta Sordina S.p.A. subentra anche in tutti rapporti già in essere, stipulati in forza della Convenzione originaria.
3. Salvo quanto espressamente previsto dalle disposizioni successive, i rapporti tra le parti sono integralmente regolati dalla Convenzione originaria e da tutti gli Atti, allegati e documenti da essa richiamati.
4. Nella Convenzione originaria tutti i riferimenti a Giò-Marco S.p.A. nonché al R.T.I. costituito dalle ditte Giò-Marco S.p.A. e Sordina S.p.A. sono sostituiti da "Sordina S.p.A."

Articolo 3

Referente per la trasmissione degli Ordinativi di Fornitura

1. Il nominativo indicato, con i relativi recapiti, al comma 3° dell'art. 6 della Convenzione per la fornitura di apparecchiature per radioterapia intraoperatoria Rep. n. 211/2007 deve intendersi sostituito dal seguente: Elena Ferretto, Sordina S.p.A., via Emilia Romagna 9, 35020 Saonara (PD), telefono 049 8798115, fax 049 8790377, e-mail sales@sordina.com.

Articolo 4

Conto corrente del Fornitore

1. Il comma 8° dell'art. 15 della Convenzione originaria deve intendersi sostituito dalle seguenti parole: «L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 199100 intestato a Sordina S.p.A. presso Banco Desio Veneto S.p.A., C.so Andrea Palladio 18, Vicenza e con le seguenti coordinate bancarie: ABI: 03327, CAB: 11800, CIN: X, IBAN: IT 65 X 03327 11800 000000199100».

Articolo 5

Rinnovo della cauzione definitiva e della polizza assicurativa per la responsabilità civile

1. La cauzione definitiva di cui all'art. 18 della Convenzione originaria è rinnovata ed è intestata a Sordina S.p.A. Restano salve, per il resto, le disposizioni del citato art. 18.
2. È altresì rinnovata, a nome di Sordina S.p.A., la polizza assicurativa di cui all'art. 23 della Convenzione originaria. Restano salve, per il resto, le disposizioni del citato art. 23.

Articolo 6

Responsabile della Fornitura

1. L'art. 27 della Convenzione originaria deve intendersi sostituito dai commi successivi.

2. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel dott. Angelo Maddalozzo il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione.
3. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: Via Emilia Romagna 9, 35020 Saonara (PD), tel. 049 8798101, fax 049 8790377, e-mail angelo.maddalozzo@sordina.com.

Bologna, li 28 ottobre 2008

PER L' AGENZIA

PER IL FORNITORE

Il sottoscritto dott. Giuseppe Zanetti, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate, **tutte contenute nella Convenzione per la fornitura di apparecchiature per radioterapia intraoperatoria (c.d. "Convenzione originaria")**: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzioni definitive), Articolo 19 (Proprietà prodotti), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Responsabile della fornitura), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Clausola finale).

Bologna, li 28 ottobre 2008

IL FORNITORE

Rep. n. 296

Io sottoscritta Dott.ssa Barbara Cevenini, nominata Ufficiale Rogante con atto n. IC/2007/2475 del 29/05/2007, che i signori:

- Dott.ssa Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 01 del mese di novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (C.F. FRNNA51S41G942T);
- Dott. Giuseppe Zanetti, nato a Vicenza, il giorno 11 del mese di agosto dell'anno 1953 e residente a Vicenza, in Contrà Do' Rode, numero civico 7, (C.F. ZNTGPP53M11L8400);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certa, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, li 28 ottobre 2008